



**REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI
DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI BUSTO ARSIZIO**

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 19 marzo 2026

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:
 - a) per Ordine si intende l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio;
 - b) per Consiglio si intende il Consiglio dell'Ordine;
 - c) per Commissione si intende una Commissione Istituzionale o di Studio istituita dal Consiglio;
 - d) per Commissione Istituzionale si intende una Commissione di supporto all'attività del Consiglio;
 - e) per Commissione di Studio si intende una Commissione che tratta di temi oggetto dell'attività professionale;
 - f) per "Gruppo di studio" si intende l'eventuale sezione della Commissione;
 - g) per Consigliere Delegato si intende il Consigliere dell'Ordine che garantisce i rapporti tra il Consiglio dell'Ordine e la Commissione;
 - h) per Presidente si intende la persona che presiede e coordina la Commissione;
 - i) per Coordinatore si intende la persona che coordina il "Gruppo di studio" relativo alla omonima Commissione;
 - j) per Segretario si intende la persona che svolge le funzioni operative burocratiche all'interno della Commissione.

Art. 3

Funzioni delle Commissioni e finalità

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio può istituire Commissioni Istituzionali e di Studio.
2. Alle Commissioni sono affidati, in linea generale, i seguenti compiti:
 - a) fornire indicazioni o pareri al Consiglio, eventualmente anche su richiesta di quest'ultimo;
 - b) studiare e approfondire argomenti e tematiche in settori che attengono alla professione del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile;
 - c) proporre al Consiglio eventi formativi per area tematica.
3. L'attività delle Commissioni è coordinata da un Presidente che può essere anche un Consigliere Delegato.
4. Poiché l'attività della Commissione si fonda sullo spirito di servizio, è necessario che all'adesione segua una concreta e fattiva partecipazione ai lavori.

Art. 4

Composizione, durata e riunioni delle Commissioni

1. Il Consiglio determina le Commissioni, nomina i Consiglieri Delegati e i Presidenti delle singole Commissioni, scelti tra gli iscritti.
2. Le Commissioni possono essere composte, oltre che da iscritti all'Ordine, anche da:
 - a) tirocinanti il cui Dominus risulta iscritto all'Ordine;
 - b) esperti non iscritti all'Ordine che, data la loro particolare competenza e autorevolezza e previa valutazione del profilo curricolare ad opera del Consiglio dell'Ordine, possono apportare rilevanza e qualificazione ai lavori oggetto di studio o ricerca;
 - c) professionisti iscritti ad altri Ordini, previo assenso da parte del Consigliere Delegato, e senza che ciò snaturi la composizione della Commissione che dovrà sempre essere costituita prevalentemente da iscritti all'Ordine.
3. I componenti delle Commissioni sono scelti tra gli Iscritti all'Ordine che abbiano presentato la propria candidatura a partecipare alla Commissione stessa e vengono nominati dai rispettivi Consiglieri Delegati.
4. Le Commissioni hanno una durata pari a quella del Consiglio che le ha istituite.
5. Il Presidente della Commissione, con il parere favorevole del Consigliere Delegato, nomina un Segretario scelto tra i componenti della Commissione.
6. Il Presidente della Commissione, con il parere favorevole del Consigliere Delegato, può nominare un Referente scientifico della Commissione, scelto tra gli esperti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.b) del presente articolo.
7. La carica di Presidente di Commissione e di Segretario può essere ricoperta per una sola Commissione.
8. Il Consigliere Delegato riferisce al Consiglio dell'Ordine sull'attività della Commissione e in merito a provvedimenti da adottare per il loro miglior funzionamento, nonché per la loro composizione e struttura.

In questa ottica il Consigliere Delegato:

- a) opera in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività stabilite dal Consiglio dell'Ordine;
 - b) programma le tematiche e le iniziative della Commissione, in collaborazione con il Presidente;
 - c) ha facoltà di presenziare ai lavori della Commissione;
 - d) riferisce periodicamente al Consiglio sull'attività della Commissione;
 - e) illustra al Consiglio i pareri, gli elaborati e le trattazioni afferenti la Commissione.
9. Il Presidente ha il compito di presiedere la Commissione e, in particolare, di:
 - a) seguire e coordinare i lavori della Commissione che gli è stata affidata;
 - b) redigere una relazione annuale dell'attività della Commissione indirizzata al Consiglio;
 - c) presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che interessano la Commissione;
 - d) monitorare la partecipazione alla Commissione ai fini della verifica di cui al successivo punto 14.

10. Sono compiti del Segretario:

- a) la predisposizione delle convocazioni della Commissione, da inviare agli aventi diritto a cura della Segreteria dell'Ordine, fissandone gli argomenti da trattare;
- b) la redazione e sottoscrizione dei verbali delle riunioni che periodicamente saranno trasmessi all'ufficio Commissioni;
- c) la registrazione delle presenze ai fini del riconoscimento dei crediti formativi;
- d) l'invio del prospetto delle presenze alla Referente dell'Ufficio di Segreteria dell'Ordine, ai fini della maturazione dei crediti formativi connessi alla partecipazione dei componenti della Commissione, secondo il format e le modalità indicate dalla Segreteria;
- e) l'assolvimento dei compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione e dal Consigliere Delegato.

11. Le dimissioni da Componente della Commissione devono essere rassegnate per iscritto e hanno efficacia dalla data di ricezione della comunicazione ad opera della Segreteria dell'Ordine.

12. Tutti gli incarichi relativi alle Commissioni sono sempre svolti a titolo gratuito e danno diritto al conseguimento dei crediti formativi così come individuati dal Regolamento sulla Formazione Professionale Continua.

13. Ciascun Componente delle Commissioni si impegna a porre la massima diligenza nell'espletamento del proprio incarico, conscio della fiducia insita nella designazione.

14. Il Componente della Commissione che non partecipi alle riunioni, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consigliere Delegato, su proposta del Presidente.

15. Le Commissioni si riuniscono, di norma, presso la sede dell'Ordine o, comunque, nel luogo individuato dal Presidente, ogniquale volta venga da questi ritenuto opportuno e, in ogni caso, almeno una volta al trimestre. Per ogni riunione è redatto un sintetico verbale della discussione, che deve essere trasmesso alla Segreteria dell'Ordine entro la successiva riunione della Commissione. Per ogni riunione la Segreteria dell'Ordine predispone il "Foglio presenze", datato e sottoscritto dal Presidente che i partecipanti all'incontro firmano – in entrata e in uscita. I "Fogli presenze" sono conservati presso la Segreteria dell'Ordine.

Art. 5

Gruppo di studio

1. Il Consigliere Delegato, anche su proposta del Consigliere Delegato, può stabilire che la Commissione operi divisa in sezioni denominate "Gruppo di studio", composte ciascuna da un numero minimo di tre membri. Al "Gruppo di studio" si applicano le previsioni di questo Regolamento ove compatibili.

2. I singoli "Gruppi di studio", individuati dal Consiglio per materie di competenza, sono coordinati dal Referente scientifico di cui all'articolo 4.6 del presente Regolamento, ove nominato, o da un Coordinatore, nominato dal Presidente con il parere favorevole del Consigliere Delegato.

Art. 6

Spese di funzionamento

1. Le eventuali spese per il funzionamento e l'espletamento dell'incarico delle Commissioni, sono a carico dell'Ordine, purché preventivamente comunicate al Tesoriere per l'autorizzazione da parte del Consiglio e regolarmente documentate.

Art. 7

Proprietà e utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione

1. I pareri, gli elaborati e le opere comunque denominate, realizzate dalle Commissioni e dai Gruppi di studio sono di esclusiva proprietà dell'Ordine. Nessun Consigliere Delegato, Presidente, Segretario, Referente scientifico, Coordinatore o Componente delle Commissioni potrà avanzare alcuna pretesa o far valere diritti di alcun genere.
2. La decisione circa l'eventuale diffusione, pubblicazione, comunicazione a terzi e ogni altro utilizzo, con le relative modalità, spetta esclusivamente al Consiglio.
3. Il presente articolo si applica ai componenti delle Commissioni anche successivamente alla loro decadenza, o dimissioni o allo scioglimento della Commissione stessa.

Art. 8

Obbligo di riservatezza

1. I componenti delle Commissioni si impegnano a mantenere la totale riservatezza su ogni contenuto, dato, notizia, informativa dei quali dovessero venire a conoscenza per la loro partecipazione ai lavori. Si impegnano, altresì, ad informare il Consiglio dell'Ordine in merito ad eventuali conflitti di interessi.
2. Tali obblighi si estendono e dovranno essere, quindi, previsti anche nei confronti di qualsiasi soggetto (ad esempio i componenti esterni) che partecipi ai lavori delle Commissioni e dei Gruppi di studio pur non facendone parte.

Art. 9

Sopravvivenza del Regolamento

1. In caso di contrasto fra una clausola del presente Regolamento e la norma di Legge prevarrà la norma di Legge senza che l'intero Regolamento possa considerarsi annullato o nullo.